



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2019/610 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/611 della Commissione, del 9 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Liquirizia di Calabria» (DOP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 8

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/614 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, del codice di condotta per gli arbitri e della procedura di mediazione** 11

★ Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)	25
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/616 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 3024] ⁽¹⁾	31
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/617 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 3013] ⁽¹⁾	37

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 319 del 14.12.2018)	67
--	----

Avviso ai lettori — L 102 (vedi pagina 68)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2019/610 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽²⁾ («accordo»), è stato firmato il 20 novembre 1995. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dallo Stato di Israele.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato di Israele. I negoziati si sono conclusi positivamente.
- (5) Conformemente alla decisione (UE) 2019/102 del Consiglio ⁽³⁾, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 20 dicembre 2018.
- (6) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Consenso del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GUL 147 del 21.6.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 21 del 24.1.2019, pag. 1.

⁽⁴⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GUL 21 del 24.1.2019 unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, procede alla notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati dall'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽³⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblica dal segretariato generale del Consiglio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/611 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2019

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Liquirizia di Calabria» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 1072/2011 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1403/2013 ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare della denominazione «Liquirizia di Calabria» (DOP) pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liquirizia di Calabria (DOP)] (GU L 278 del 25.10.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1403/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liquirizia di Calabria (DOP)] (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 86).

⁽⁴⁾ GU C 449 del 13.12.2018, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/612 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>1. Articolo in tessuto (cotone) a forma di torre, retto da un telaio metallico, da collocare accanto a un letto a castello, in corrispondenza di una delle aperture, al quale va fissato per mezzo di viti. Non è autoportante e non può essere spostato.</p> <p>L'articolo presenta aperture che somigliano a porte o finestre ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	6304 92 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.</p> <p>L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché non può essere spostato e non è una tenda da gioco [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo, punto xxiii]. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (instabilità, struttura, finestre alte, necessità di fissaggio mediante viti), l'articolo ha funzioni decorative e non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503.</p> <p>Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304).</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404, di cotone, diverso da quelli a maglia.</p>
<p>2. Articolo in tessuto (cotone) destinato ad essere appeso a un letto a castello in modo da raggiungere il pavimento e creare uno spazio coperto sotto al letto.</p> <p>Esso presenta un'apertura verticale o a forma di porta ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	6304 92 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.</p> <p>L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché copre lo spazio sotto il letto [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo].</p> <p>È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503.</p> <p>Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304).</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404, di cotone, diverso da quelli a maglia.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/613 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST


Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna. Esso ha la forma di un dado munito di una flangia a un'estremità.</p> <p>L'articolo è progettato per essere usato nell'assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo.</p> <p>L'articolo, una volta serrato, fa sì che i componenti del giunto di collegamento si collochino nella posizione corretta, garantendo in tal modo la tenuta idraulica.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	7318 16 39	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318, 7318 16 e 7318 16 39.</p> <p>L'articolo possiede le caratteristiche obiettive degli «articoli filettati» della voce 7318.</p> <p>La classificazione dell'articolo alla voce 7307 («accessori per tubi») è esclusa in quanto l'articolo si limita a comprimere i componenti che formano il giunto di collegamento e non viene a contatto con il liquido trasmesso nella condotta. La filettatura interna dell'articolo non è progettata per creare o mantenere la tenuta idraulica.</p> <p>L'articolo non può essere classificato come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in quanto non possiede il carattere essenziale dell'accessorio/raccordo non finito.</p> <p>Viti, bulloni, dadi ecc. idonei all'uso nell'assemblaggio di accessori per tubi sono esclusi dalla voce 7307 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7307, esclusioni, lettera b)].</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 16 39 come «altro dado di acciaio inossidabile».</p>

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/614 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, del codice di condotta per gli arbitri e della procedura di mediazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ⁽¹⁾ («accordo») è stato approvato a nome dell'Unione il 20 dicembre 2018 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) L'accordo istituisce un comitato misto per garantire che l'accordo funzioni correttamente ed efficacemente e prevede che il comitato misto debba adottare il proprio regolamento interno, il regolamento interno di un collegio, il codice di condotta per gli arbitri e la procedura di mediazione.
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la prevista decisione del comitato misto vincolerà l'Unione.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla prima riunione del comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, del codice di condotta per gli arbitri e della procedura di mediazione, si basa sul progetto di decisione del comitato misto, compresi gli allegati, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

⁽¹⁾ GUL 330 del 27.12.2018, pag. 3.

PROGETTO

DECISIONE N. .../2019 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO**del ...****relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del codice di condotta per gli arbitri**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico firmato a Tokyo il 17 luglio 2018, in particolare l'articolo 21.6, paragrafo 2, l'articolo 21.30 e l'articolo 22.1, paragrafi 1, 2 e 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. il regolamento interno del comitato misto è stabilito come indicato nell'allegato I;
2. il regolamento interno di un collegio è stabilito come indicato nell'allegato II;
3. la procedura di mediazione è stabilita come indicato nell'allegato III;
4. il codice di condotta per gli arbitri è stabilito come indicato nell'allegato IV.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato misto**Il ministro degli Affari esteri del Giappone**Il rappresentante dell'UE*

*ALLEGATO I***REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA
E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO***Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto istituito dall'articolo 22.1, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito «l'accordo») svolge le sue funzioni come previsto all'articolo 22.1 dell'accordo e assume la responsabilità dell'attuazione e del funzionamento generali dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Giappone e, in conformità all'articolo 22.1, paragrafo 3, dell'accordo, è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro degli Affari esteri del Giappone.
3. I copresidenti possono essere rappresentati dai rispettivi delegati secondo quanto previsto all'articolo 22.1, paragrafo 3, dell'accordo. Gli ulteriori riferimenti ai copresidenti del comitato misto all'interno del presente regolamento interno si intendono fatti anche ai loro delegati.
4. I copresidenti possono essere accompagnati da funzionari. Gli elenchi dei funzionari che assistono alla riunione per ciascuna parte sono scambiati tramite i punti di contatto prima della riunione.
5. I copresidenti possono decidere di comune accordo di invitare osservatori o esperti indipendenti su base ad hoc.

*Articolo 2***Punti di contatto**

1. I punti di contatto designati a norma dell'articolo 22.6, paragrafo 1, dell'accordo (di seguito «i punti di contatto») coordinano l'organizzazione e i preparativi per le riunioni del comitato misto.
2. Tutti gli scambi di corrispondenza e le comunicazioni tra le parti relativi ai lavori del comitato misto e alle sue riunioni sono effettuati tramite i punti di contatto in conformità all'articolo 22.6, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo.
3. I punti di contatto sono incaricati di coordinare i preparativi per l'ordine del giorno provvisorio, i progetti di decisioni e i progetti di raccomandazioni del comitato misto, come pure la corrispondenza e le comunicazioni tra il comitato misto e i comitati specializzati, i gruppi di lavoro e gli altri organismi istituiti a norma dell'accordo.

*Articolo 3***Ordine del giorno**

1. I punti di contatto redigono congiuntamente un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione e lo trasmettono, unitamente ai documenti pertinenti, ai partecipanti al comitato misto al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. Ciascuna parte può proporre punti all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. Le parti possono di comune accordo abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
4. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio della riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

*Articolo 4***Lingua di lavoro**

Salvo diversa decisione delle parti, tutta la corrispondenza e tutte le comunicazioni tra le parti in merito ai lavori del comitato misto, come pure la preparazione e le deliberazioni riguardanti decisioni e raccomandazioni, sono effettuate in inglese.

*Articolo 5***Decisioni e raccomandazioni**

1. In conformità all'articolo 22.2 dell'accordo le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso. Esse possono essere adottate mediante procedura scritta tramite scambio di note tra i copresidenti del comitato.
2. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano un numero di serie, la data di adozione e un titolo che si riferisce all'oggetto delle stesse.

*Articolo 6***Verbale congiunto**

1. Il progetto di verbale congiunto comprende di norma l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni per ciascun punto dell'ordine del giorno.
2. Il progetto di verbale congiunto di ciascuna riunione è redatto dai punti di contatto non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data della riunione.
3. Il progetto di verbale congiunto è approvato per iscritto dalle parti non appena possibile e comunque non oltre 70 giorni dalla data della riunione. Una volta approvato, due copie del verbale sono firmate dai punti di contatto e ciascuna parte riceve una copia originale di tali documenti. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

*Articolo 7***Pubblicità e riservatezza**

1. Salvo altrimenti disposto nell'accordo o diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico.
2. Se una parte presenta al comitato misto o a qualsiasi comitato specializzato, gruppo di lavoro o altro organismo istituito a norma dell'accordo informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate secondo quanto previsto all'articolo 1.6 dell'accordo.
3. Ciascuna parte può rendere pubblici con ogni mezzo opportuno l'ordine del giorno definito dalle parti prima della riunione del comitato misto, il verbale congiunto approvato redatto in conformità all'articolo 6, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2. Ciascuna parte garantisce che le decisioni, raccomandazioni e interpretazioni adottate dal comitato misto siano rese pubbliche.

*Articolo 8***Spese**

Ciascuna parte si assume l'onere delle spese da essa sostenute per le riunioni del comitato misto. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita la riunione. Qualora una riunione si svolga al di fuori dell'Unione europea o del Giappone, le parti decidono di comune accordo in merito alla ripartizione delle spese sostenute per l'organizzazione della riunione.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DI UN COLLEGIO

Nelle procedure del collegio di cui al capo 21 (Risoluzione delle controversie), sezione C, dell'accordo, si applicano le seguenti norme:

I. Definizioni

1. Nel presente regolamento interno si intende per:
 - a) «personale amministrativo»: rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti;
 - b) «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza ai fini della procedura del collegio, ad eccezione dei rappresentanti di quella parte;
 - c) «accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico;
 - d) «arbitro»: un membro di un collegio;
 - e) «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - f) «codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo;
 - g) «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo;
 - h) «giorni»: i giorni di calendario;
 - i) «collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo;
 - j) «parte convenuta»: la parte contro la quale è stato avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi a un collegio a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo;
 - k) «procedimento»: il procedimento del collegio; e
 - l) «rappresentante»: rispetto a una parte, un funzionario o qualsiasi altra persona di un ministero, un'agenzia o un altro ente pubblico di una parte e altro personale, che la parte nomina come suo rappresentante ai fini del procedimento del collegio.

II. Nomina degli arbitri

2. L'ufficio designato dalla parte attrice a norma dell'articolo 21.25, paragrafo 1, dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 21.8, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo e informa con il dovuto anticipo i copresidenti del comitato misto della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte convenuta può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.
3. Le parti informano per iscritto ciascuna delle persone nominate per esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 21.8 dell'accordo dell'avvenuta nomina. Ciascuna di esse conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata dell'avvenuta nomina.

III. Riunione organizzativa

4. Salvo diversa decisione delle parti, le parti si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di definire le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, tra cui:
 - a) i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono stabiliti in conformità alle norme e ai criteri dell'OMC;

- b) il compenso degli assistenti. Salvo diversa decisione delle parti, l'importo totale dei compensi per l'assistente o gli assistenti di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso di tale arbitro; e
- c) il calendario del procedimento, che è stabilito in base al fuso orario della parte convenuta.

Possono partecipare alla riunione, di persona, in teleconferenza o in videoconferenza, solo gli arbitri e i rappresentanti delle parti che siano funzionari o altre persone di un ministero, agenzia o altro ente pubblico.

IV. Notifiche

- 5. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
 - a) trasmesso dal collegio è inviato a entrambe le parti allo stesso momento;
 - b) trasmesso da una parte al collegio è inviato in copia all'altra parte allo stesso momento; e
 - c) trasmesso da una parte all'altra parte è inviato in copia al collegio allo stesso momento, ove opportuno.
- Laddove pertinente, i documenti di cui al presente paragrafo sono inviati in copia allo stesso momento anche all'organismo esterno di cui all'articolo 21.25, paragrafo 2, dell'accordo.
- 6. La notifica a una parte di qualsiasi documento di cui al paragrafo 5 è indirizzata all'ufficio designato da tale parte a norma dell'articolo 21.25, paragrafo 1, dell'accordo.
 - 7. Le notifiche di cui al paragrafo 5 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale notifica si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata.
 - 8. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
 - 9. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo del Giappone o dell'Unione europea o con un qualsiasi altro giorno di chiusura ufficiale o per forza maggiore degli uffici del governo di una parte, il documento si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Nella riunione organizzativa di cui al paragrafo 4 ciascuna parte presenta un elenco dei propri giorni festivi e di ogni altro giorno di chiusura ufficiale dei propri uffici. Ciascuna parte mantiene l'elenco aggiornato durante la procedura del collegio.

V. Comunicazioni scritte

- 10. La parte attrice trasmette le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta trasmette la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del collegio

- 11. Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
- 12. Salvo altrimenti disposto nel capo 21 dell'accordo o nel presente regolamento interno, il collegio può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
- 13. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal capo 21 dell'accordo, dal presente regolamento interno o dal codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, previa consultazione delle parti il collegio può adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni.
- 14. Il collegio, previa consultazione delle parti, può modificare qualsiasi termine, eccetto quello stabilito al capo 21 dell'accordo, e può introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo. Nel consultare le parti, il collegio le informa per iscritto in merito alla modifica o all'adeguamento proposti e alla relativa motivazione.

VII. Udienze

15. In base al calendario stabilito a norma del paragrafo 4 e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio fissa la data e l'ora dell'udienza.
16. Salvo diversa decisione delle parti, la parte in cui si svolge l'udienza in conformità all'articolo 21.15, paragrafo 2, dell'accordo:
 - a) stabilisce il luogo dell'udienza e ne informa il presidente del collegio; e
 - b) è responsabile dell'organizzazione logistica dell'udienza.
17. Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 46, le spese sostenute per l'organizzazione logistica dell'udienza sono ripartite tra le parti.
18. Il presidente del collegio notifica per iscritto e a tempo debito alle parti e, laddove pertinente, all'organismo esterno di cui all'articolo 21.25, paragrafo 2, dell'accordo, la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico dalla parte in cui si svolge l'udienza o, laddove pertinente, dall'organismo esterno di cui all'articolo 21.25, paragrafo 2, dell'accordo a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse.
19. In linea di principio dovrebbe essere prevista soltanto un'udienza. Previa consultazione delle parti e su richiesta di una di esse o di propria iniziativa, il collegio può convocare altre udienze nel caso in cui la controversia riguardi questioni di eccezionale complessità. I paragrafi da 15 a 18 si applicano *mutatis mutandis* a ciascuna delle udienze aggiuntive.
20. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
21. Indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti;
 - c) gli assistenti e il personale amministrativo;
 - d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio; e
 - e) gli esperti, secondo quanto deciso dal collegio a norma dell'articolo 21.17, paragrafo 2, dell'accordo.
22. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio l'elenco dei nominativi delle persone che, nel corso dell'udienza, intervengono con presentazioni o argomentazioni orali per conto di quella parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.
23. Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

Argomentazione

 - a) argomentazione della parte attrice; e
 - b) argomentazione della parte convenuta.

Argomentazione di contestazione

 - a) replica della parte attrice; e
 - b) controreplica della parte convenuta.
24. Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
25. Il collegio predispose la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio arbitrale.
26. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

VIII. Deliberazioni

27. Solo gli arbitri possono partecipare alle deliberazioni del collegio. In deroga alla frase precedente, il collegio può autorizzare la presenza di assistenti durante le sue deliberazioni.

IX. Domande scritte

28. Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
29. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio. A ciascuna parte viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della copia.

X. Sostituzione degli arbitri

30. L'articolo 21.8 dell'accordo si applica *mutatis mutandis* per la sostituzione di un arbitro in conformità all'articolo 21.11.
31. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha raccolto prove sufficienti del fatto che l'arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta.
32. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo arbitro in conformità al paragrafo 30.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che l'arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il nuovo arbitro è selezionato in conformità al paragrafo 30.

33. Se una parte ritiene che il presidente del collegio non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo presidente in conformità al paragrafo 30.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta ai due arbitri rimanenti. Gli arbitri decidono, entro 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta, se sussiste la necessità di sostituire il presidente del collegio. La decisione degli arbitri riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se gli arbitri concludono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità al paragrafo 30.

34. I procedimenti sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai paragrafi da 30 a 33.

XI. Riservatezza

35. Qualora una parte presenti al collegio una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce inoltre, su richiesta dell'altra parte ed entro 20 giorni dalla data della richiesta, una versione non riservata delle comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico. Nessuna delle presenti disposizioni impedisce a una parte di rendere pubbliche le proprie comunicazioni nella misura in cui non divulghi informazioni indicate come riservate dall'altra parte. Il collegio si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Il collegio e le parti rispettano la riservatezza dell'udienza del collegio che si svolge a porte chiuse.

XII. Contatti unilaterali

36. Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
37. Un arbitro non discute di un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

XIII. Comunicazioni a titolo di *amicus curiae*

38. Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da parte delle persone di cui all'articolo 21.17, paragrafo 3, dell'accordo che sono indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni siano ricevute entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio.
39. Le comunicazioni sono concise e comunque non più lunghe di 15 pagine con interlinea doppia e sono direttamente attinenti a una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio. Le comunicazioni contengono una descrizione della persona che le presenta, compresi:
- a) per una persona fisica, la sua cittadinanza; e
 - b) per una persona giuridica, il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento.
- Ogni persona precisa nelle sue comunicazioni gli interessi che essa ha nel quadro del procedimento. Le comunicazioni sono redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai paragrafi 42 e 43 del presente regolamento interno.
40. Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dei paragrafi 38 e 39. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Il collegio prende in considerazione le osservazioni delle parti che gli siano state presentate entro 10 giorni.

XIV. Casi urgenti

41. Nei casi urgenti di cui al capo 21 dell'accordo il collegio, previa consultazione delle parti, adegua opportunamente i termini indicati nel presente regolamento interno. Il collegio informa le parti in merito a tali adeguamenti.

XV. Lingua e traduzione

42. Nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 21.5 dell'accordo e non successivamente alla riunione organizzativa di cui al paragrafo 4, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune del procedimento dinanzi al collegio. Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento interno da parte del comitato misto in conformità all'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo, ciascuna parte notifica all'altra un elenco delle lingue di sua preferenza. L'elenco comprende almeno una lingua di lavoro dell'OMC.
43. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta e, ove opportuno, fornisce al contempo una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'OMC notificate dall'altra parte in conformità al paragrafo 42. La parte responsabile dell'organizzazione dell'udienza orale predispone, ove opportuno, l'interpretazione delle comunicazioni orali nella stessa lingua di lavoro dell'OMC.
44. La relazione interinale e la relazione finale del collegio sono presentate nella lingua di lavoro comune. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del collegio sono presentate nelle lingue di lavoro dell'OMC di cui al paragrafo 43.
45. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto in conformità al presente regolamento interno.
46. Laddove risulti necessaria la traduzione o l'interpretazione delle comunicazioni scritte e orali di una parte nella lingua di lavoro pertinente dell'OMC, tale parte sostiene i relativi costi.
-

ALLEGATO III

PROCEDURA DI MEDIAZIONE**I. Obiettivo**

1. L'obiettivo della procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6 dell'accordo, come previsto nel presente documento, è agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

II. Definizioni

2. Ai fini del presente documento si intende per:
 - a) «accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico;
 - b) «codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo;
 - c) «giorni»: i giorni di calendario;
 - d) «comitato misto»: il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 dell'accordo;
 - e) «parte che riceve la richiesta»: la parte alla quale è indirizzata la richiesta di avviare una procedura di mediazione a norma dell'articolo 21.6 dell'accordo;
 - f) «parte richiedente»: la parte che richiede di avviare una procedura di mediazione a norma dell'articolo 21.6 dell'accordo; e
 - g) «regolamento interno»: il regolamento interno di un collegio di cui all'articolo 21.30 dell'accordo.

III. Avvio della procedura di mediazione

3. Una parte può richiedere in qualsiasi momento l'avvio di una procedura di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto. La richiesta è sufficientemente dettagliata da consentire all'altra parte di comprendere chiaramente le preoccupazioni della parte che richiede la procedura di mediazione. Nella sua richiesta la parte richiedente descrive la questione contestata:
 - a) indicando la misura specifica;
 - b) indicando i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e
 - c) spiegando il nesso di causalità tra la misura e gli effetti negativi sugli scambi e sugli investimenti tra le parti.
4. Prima di indirizzare all'altra parte una richiesta scritta a norma del paragrafo 3, una parte dovrebbe di norma avvalersi delle pertinenti disposizioni in materia di cooperazione o di consultazione previste dall'accordo. Si precisa che le consultazioni a norma dell'articolo 21.5 dell'accordo non sono necessarie prima di avviare la procedura di mediazione.
5. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore. La parte che riceve la richiesta la esamina con debita attenzione e risponde per iscritto entro 10 giorni dal suo ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta. Se la parte che riceve la richiesta non risponde entro tale termine, la richiesta si considera respinta. La data in cui la parte richiedente riceve la risposta della parte che riceve la richiesta in cui essa accoglie detta richiesta è considerata come la data di avvio della procedura di mediazione.

IV. Selezione del mediatore

6. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di avvio della procedura di mediazione.
7. Se le parti non giungono a un accordo sul mediatore entro il termine previsto al paragrafo 6, su richiesta di qualsiasi parte ed entro cinque giorni dalla richiesta, il copresidente del comitato misto della parte richiedente, o il suo delegato, seleziona il mediatore mediante estrazione a sorte dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 21.9, paragrafo 1, dell'accordo. La richiesta è inviata in copia all'altra parte.

8. L'ufficio designato dalla parte richiedente a norma dell'articolo 21.25, paragrafo 1, dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte e informa con il dovuto anticipo i copresidenti del comitato misto della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte che riceve la richiesta può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.
9. Salvo diversa decisione delle parti, il mediatore non è cittadino o alle dipendenze né dell'una né dell'altra parte.
10. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla questione contestata e sui possibili effetti della misura specifica sugli scambi o sugli investimenti nonché nella ricerca di una soluzione concordata.
11. Il codice di condotta per gli arbitri adottato dal comitato misto a norma dell'articolo 21.30 dell'accordo si applica *mutatis mutandis* al mediatore.

V. Regole della procedura di mediazione

12. Entro 10 giorni dalla data in cui il mediatore è stato scelto di comune accordo a norma del paragrafo 6 o selezionato a norma del paragrafo 7, la parte richiedente presenta per iscritto al mediatore e alla parte che riceve la richiesta una descrizione dettagliata della questione contestata, indicando come la misura specifica è o sarebbe applicata e come essa incide sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di trasmissione di questa comunicazione la parte che riceve la richiesta può fornire per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
13. Il mediatore può decidere il modo più appropriato per fare chiarezza sulla questione contestata, compresi i possibili effetti della misura specifica sugli scambi o sugli investimenti. Il mediatore può in particolare organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Previa consultazione delle parti il mediatore può inoltre chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti.
14. Il mediatore si adoperava per offrire pareri e proporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. I pareri o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura specifica con l'accordo.
15. Salvo diversa decisione delle parti, la procedura si svolge nella parte che ha ricevuto la richiesta.
16. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data in cui il mediatore è stato scelto di comune accordo a norma del paragrafo 6 o selezionato a norma del paragrafo 7. Se una parte lo richiede, la soluzione concordata è adottata mediante una decisione del comitato misto. Salvo diversa decisione delle parti, le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte. In attesa di una soluzione concordata definitiva le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
17. Su richiesta di qualsiasi parte il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della questione contestata, compresi i possibili effetti della misura specifica sugli scambi o sugli investimenti;
 - b) delle procedure applicate;
 - c) dei pareri espressi dalle parti, dagli esperti e dalle parti interessate, laddove pertinente; e
 - d) se applicabile, della soluzione concordata e delle soluzioni provvisorie.

entro 15 giorni dalla richiesta di tale relazione.

Le parti possono formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti entro 15 giorni dalla sua trasmissione. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalle parti, il mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione dei fatti finale entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto di relazione dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell'accordo da parte del mediatore.

18. La procedura di mediazione si conclude:
- a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
 - b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione;
 - c) con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, nel giorno di tale accordo; o
 - d) con una dichiarazione scritta e motivata di una parte dopo aver ricercato soluzioni concordate nell'ambito della procedura di mediazione, nel giorno di tale dichiarazione.

La conclusione della procedura di mediazione lascia impregiudicato il paragrafo 17.

19. I paragrafi da 5 a 9, da 15 a 26, 33, 34 e da 42 a 46 del regolamento interno di un collegio si applicano *mutatis mutandis* alla procedura di mediazione.

VI. Riservatezza

20. Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 16, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Il mediatore e le parti considerano riservate le informazioni che una parte abbia comunicato al mediatore o che quest'ultimo abbia ricevuto da un'altra fonte in via riservata. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

VII. Rapporto con altre procedure di risoluzione delle controversie

21. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal capo 21 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo o da una procedura di risoluzione delle controversie di qualsiasi altro accordo.
22. Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né è accettato che un collegio prenda in considerazione:
- a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma del paragrafo 13;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla questione oggetto della mediazione; o
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
23. Salvo diversa decisione delle parti, un mediatore non può essere arbitro o membro di un collegio in un'altra procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo o di qualsiasi altro accordo riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

VIII. Termini

24. I termini relativi alla presente procedura di mediazione possono essere modificati di comune accordo tra le parti.

IX. Costi

25. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
26. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore è equivalente al compenso degli arbitri di cui al paragrafo 4 del regolamento interno di un collegio.
-

ALLEGATO IV

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI**I. Definizioni**

1. Nel presente codice di condotta si intende per:
 - a) «personale amministrativo»: rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti;
 - b) «accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico;
 - c) «arbitro»: un membro di un collegio;
 - d) «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) «candidato»: una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 21.9 dell'accordo;
 - f) «collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo; e
 - g) «procedimento»: il procedimento del collegio.

II. Consegna del codice di condotta

2. Le parti consegnano il presente codice di condotta a ciascun candidato quando il suo nominativo è inserito nell'elenco di cui all'articolo 21.9 dell'accordo.

III. Principi fondamentali

3. Ciascun candidato e arbitro osserva norme di condotta rigorose in conformità al presente codice di condotta in modo da preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie.

IV. Obblighi di dichiarazione

4. Prima di accettare la nomina ad arbitro, ciascun candidato cui venga richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe incidere sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
5. L'obbligo di dichiarazione a norma del paragrafo 4 è permanente e si applica all'arbitro anche dopo l'accettazione della nomina. Nel corso del procedimento gli arbitri dichiarano per iscritto alle parti, non appena ne vengano a conoscenza, ogni nuova informazione relativa all'obbligo di cui al paragrafo 4.
6. Nell'ottemperare a tali prescrizioni in materia di dichiarazione è rispettato il diritto alla vita privata.

V. Esercizio delle funzioni

7. In seguito all'accettazione della nomina, l'arbitro è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutta la procedura del collegio, con equità e diligenza.
8. L'arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito di ciascun procedimento che siano necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri il dovere di svolgere tale esame.
9. L'arbitro non ha contatti unilaterali in relazione alle questioni esaminate dal collegio nel corso del procedimento.

VI. Indipendenza e imparzialità

10. L'arbitro è indipendente e imparziale, evita i conflitti d'interesse diretti e indiretti, non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche ed evita di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.
11. L'arbitro non può, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo incidere, o dare l'impressione di incidere, sul corretto adempimento delle sue funzioni.
12. L'arbitro non sfrutta la sua posizione nel collegio per interessi personali o privati e si astiene da qualsiasi atto che possa far ritenere che altre persone siano in una posizione tale da poterlo influenzare.
13. L'arbitro non consente che la sua condotta o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale, familiare o sociale.
14. L'arbitro si astiene dall'allacciare relazioni o acquisire interessi finanziari tali da incidere sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.
15. L'ex arbitro si astiene da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni o che abbia tratto vantaggio dalla decisione del collegio in cui ha ricoperto la funzione di arbitro.

VII. Riservatezza

16. L'arbitro non rivela, in nessun momento, informazioni non pubbliche riguardanti la procedura del collegio per la quale è nominato o che abbia acquisito nel corso della stessa. In nessun caso l'arbitro si avvale di tali informazioni a suo vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. L'arbitro non divulga, né integralmente né in parte, la decisione del collegio a meno che tale decisione non sia messa a disposizione del pubblico.
18. L'arbitro non divulga, in nessun momento, le deliberazioni di un collegio o l'opinione di un arbitro né rende dichiarazioni sulla procedura del collegio per la quale è nominato o su questioni oggetto di controversia nell'ambito di tale procedura.
19. Gli obblighi di cui ai paragrafi da 16 a 18 continuano ad applicarsi all'ex arbitro.

VIII. Altri obblighi

20. Il candidato o l'arbitro comunica a entrambe le parti, non appena possibile e in via riservata, le questioni riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché esse le esaminino.
 21. L'arbitro prende tutti i provvedimenti ragionevoli e opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dall'arbitro a norma delle parti III, IV, VI e VII del presente codice di condotta e li rispettino.
 22. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura del collegio e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti, e presenta un resoconto finale al riguardo.
-

DECISIONE (PESC) 2019/615 DEL CONSIGLIO**del 15 aprile 2019****sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari («conferenza di revisione del 2020 del TNP») cade in un anno importante per il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che segna il 50° anniversario della sua entrata in vigore e il 25° anniversario dell'adozione, da parte della conferenza di revisione del 1995 del TNP, della decisione 3 (proroga del trattato di non proliferazione delle armi nucleari), che proroga a tempo indeterminato il TNP.
- (2) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE del 2003 contro le ADM»). La strategia dell'UE del 2003 contro le ADM indica il sostegno al TNP come prima priorità dell'azione a livello internazionale, e chiede il mantenimento dell'integralità e la diffusione universale del TNP, agli accordi di salvaguardia dell'AIEA ai protocolli acclusi al TNP e agli accordi di dell'AIEA.
- (3) Conformemente alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 e della strategia dell'UE del 2003 contro le ADM, le azioni dell'Unione continuano a fondarsi sulla convinzione che un approccio multilaterale alla sicurezza, compresi il disarmo e la non proliferazione, costituisca il modo migliore per mantenere l'ordine internazionale e di conseguenza l'impegno a difendere, attuare e rafforzare i trattati e gli accordi multilaterali in materia di disarmo e non proliferazione.
- (4) Nell'agenda per il disarmo del segretario generale delle Nazioni Unite «*Securing Our Common Future*» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, si sottolinea che «il TNP è ormai considerato un pilastro fondamentale dell'architettura internazionale in materia di sicurezza».
- (5) L'Unione partecipa attivamente all'attuale ciclo di revisione del TNP, che è iniziato con la prima sessione del comitato preparatorio svoltasi a Vienna dal 2 al 12 maggio 2017. La seconda sessione del comitato preparatorio si è tenuta a Ginevra dal 23 aprile al 4 maggio 2018. La terza sessione del comitato preparatorio si terrà a New York dal 29 aprile al 10 maggio 2019, e la conferenza di revisione del 2020 delle parti del TNP si svolgerà a New York dal 27 aprile al 22 maggio 2020.
- (6) Secondo l'Unione europea il TNP è la pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare, presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, in conformità dell'articolo VI, ed elemento importante per l'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici. Al riguardo, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/329/PESC ⁽¹⁾ la decisione 2010/212/PESC ⁽²⁾, e le conclusioni sulla nona conferenza di revisione delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di dare immediata applicazione pratica agli elementi della strategia dell'UE del 2003 contro le ADM, l'Unione sostiene le attività tese a difendere e mantenere l'integralità del TNP, ponendo l'enfasi in modo equilibrato sui tre pilastri del TNP, che hanno pari importanza e si rafforzano reciprocamente, vale a dire: disarmo, non proliferazione e usi pacifici dell'energia nucleare.

⁽¹⁾ Posizione comune 2005/329/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione 2010/212/PESC del Consiglio, del 29 marzo 2010, relativa alla posizione dell'Unione europea per la conferenza di revisione del 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 8).

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene le attività di sensibilizzazione seguenti da parte della leadership della conferenza di revisione del 2020:
- tre seminari tematici per gli Stati parti dedicati al disarmo nucleare, alla non proliferazione nucleare e agli usi pacifici dell'energia nucleare;
 - un massimo di quattro riunioni regionali nelle regioni Asia-Pacifico, Africa, America latina e Caraibi e Medio Oriente;
e
 - due eventi collaterali durante la settantaquattresima sessione del Primo Comitato dell'Assemblea generale e durante la conferenza di revisione del 2020 del TNP.

Una descrizione di tale progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

- L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
- L'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).

Articolo 3

- L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 299 883,68 EUR.
- Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
- La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento dispone che l'UNODA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
- La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà correlata a tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio regolarmente, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni stilate dall'UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

- La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
- La presente decisione cessa di produrre effetti 18 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l'accordo di finanziamento non è concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

ALLEGATO

1. OBIETTIVI

La conferenza di revisione del 2020 del TNP rappresenterà un momento molto significativo per il regime di non proliferazione nucleare. Secondo l'Unione europea il TNP è la pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare, presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, in conformità dell'articolo VI, ed elemento importante per l'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici.

Sin dal 2017 i presidenti delle sessioni del comitato preparatorio del TNP si sono adoperati al fine di creare continuità tra le sessioni del comitato preparatorio del ciclo di revisione, anche attraverso lo sviluppo di una convergenza tematica e una serie di consultazioni regionali nelle regioni Asia-Pacifico, Africa e America latina. Tali consultazioni sono state accolte con grande favore dagli Stati delle regioni in questione, dal momento che consentono agli esperti delle capitali di accedere ai presidenti del comitato preparatorio e rappresentato un'opportunità di dialogo per gli Stati privi delle risorse necessarie a mantenere nutrite delegazioni a New York, Ginevra o Vienna, e offrono importanti occasioni per discutere delle priorità regionali fondamentali. Tali consultazioni hanno apportato un contributo significativo alle deliberazioni nelle sedi formali del TNP.

È possibile contribuire all'obiettivo del progetto partendo dall'operato dei presidenti delle sessioni del comitato preparatorio del 2017 e del 2018 e valorizzandolo attraverso un processo di consultazione globale che coinvolge gli Stati parti del TNP e il presidente designato della conferenza di revisione del 2020 del TNP nonché i presidenti delle sessioni del comitato preparatorio. Il progetto promuoverà i preparativi che precedono la conferenza, aiuterà la leadership a capire le sfumature delle posizioni degli Stati parti e a ottenere la loro fiducia, e faciliterà il dialogo tra gli Stati parti e il presidente designato su come superare gli ostacoli al successo nel 2020.

Obiettivi principali:

1. Sviluppare un quadro chiaro delle preoccupazioni e priorità per il ciclo di revisione del 2020 del TNP sulla base delle deliberazioni delle sessioni del comitato preparatorio svoltesi nel 2017, 2018 e 2019, comprese le preoccupazioni e priorità da un punto di vista regionale, e contribuire alla formulazione efficace di preoccupazioni e priorità nella conferenza di revisione del 2020 del TNP.
2. Sensibilizzare in merito agli ostacoli, nonché a potenziali punti di convergenza sulla base dei numerosi benefici offerti dal TNP, anche tramite il coinvolgimento di una gamma più ampia di voci, quali esperti tecnici delle agenzie di regolamentazione e facoltà scientifiche, nonché responsabili decisionali come i parlamentari.
3. Creare fiducia tra gli Stati e il presidente designato al fine di sviluppare le solide relazioni necessarie per il buon esito della conferenza di revisione del 2020 del TNP.
4. Incoraggiare la flessibilità e il compromesso da parte degli Stati nell'avvicinarsi alla conferenza di revisione del 2020 del TNP ed esplorare idee su come realizzare una convergenza e superare le divisioni.
5. Mettere a punto contributi per una tabella di marcia al fine di assicurare il buon esito della conferenza di revisione del 2020 del TNP, incluse possibili azioni e raccomandazioni per la piena attuazione del TNP.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il progetto dell'Unione a sostegno del ciclo della conferenza di revisione del 2020 del TNP comprenderà quanto segue:

- a) Seminari tematici per gli Stati parti dedicati ai tre pilastri del TNP, vale a dire: disarmo nucleare, non proliferazione nucleare e usi pacifici dell'energia nucleare;
 - Tre seminari tematici — Ginevra (disarmo), New York (non proliferazione) e Vienna (usi pacifici) — destinati a rappresentanti dei governi, esperti, mondo accademico, società civile e industria.
- b) Sensibilizzazione a livello regionale da parte della leadership della conferenza di revisione del 2020 del TNP.
 - Convocazione di un massimo di quattro riunioni regionali nelle regioni Asia-Pacifico, Africa, America latina e Caraibi e Medio Oriente.

c) Eventi collaterali

- Due eventi collaterali da organizzare durante la settantaquattresima sessione del Primo Comitato dell'Assemblea generale e durante la conferenza di revisione del 2020 del TNP.

Questi elementi sono illustrati più dettagliatamente qui di seguito.

2.1. Seminari tematici

2.1.1. Obiettivo

L'obiettivo di ciascun seminario tematico è sensibilizzare in merito alle sfide e alle opportunità contenute in tutti e tre i pilastri del TNP. In particolare, i seminari cercheranno di porre in evidenza i numerosi benefici già offerti dal TNP e la necessità di preservarli. I seminari cercheranno inoltre di produrre elementi di raccomandazioni e azioni concrete volte a ottenere un consenso nel 2020.

2.1.2. Il progetto prevede tre seminari:

Come indicato, ciascun seminario tratterà di uno dei pilastri del TNP: disarmo, non proliferazione e usi pacifici dell'energia nucleare. Oltre ad esplorare le correlazioni tra i tre pilastri, le discussioni comprenderanno, tra l'altro: l'attuazione degli impegni assunti nei precedenti cicli di revisione; il superamento delle divisioni sulle modalità per realizzare e conservare un mondo senza armi nucleari; il rafforzamento del regime di non proliferazione; l'accesso ai benefici degli usi pacifici della tecnologia nucleare, anche per facilitare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; e il rafforzamento del processo di revisione del TNP.

2.1.3. Formato

Il presidente designato informerà gli Stati parti sugli sviluppi in ogni pilastro, delineando le sfide e le opportunità. Saranno riuniti gruppi di esperti regionali, esperti di organizzazioni internazionali pertinenti, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nonché l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO), ed esperti dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR), al fine di stimolare discussioni e formulare idee. Il seminario sugli usi pacifici dell'energia nucleare, che si terrà a Vienna, vedrà anche la partecipazione di rappresentanti degli organismi e delle strutture nazionali coinvolti negli usi pacifici dell'energia nucleare.

In seguito, i seminari prevedranno sessioni interattive di domande e risposte tra il presidente designato, i rappresentanti degli Stati parti e gli esperti.

2.1.4. Sedi

I tre seminari tematici saranno organizzati a: Ginevra (disarmo), New York (non proliferazione) e Vienna (usi pacifici dell'energia nucleare).

2.1.5. Tempistica

I tre seminari tematici si svolgeranno dopo la terza sessione del comitato preparatorio (29 aprile – 10 maggio 2019), sotto la guida e il coordinamento del presidente designato della conferenza di revisione del 2020 del TNP. Le date di queste riunioni saranno fissate, dopo la terza sessione del comitato preparatorio, tra maggio 2019 e marzo 2020.

2.1.6. Responsabilità dell'agenzia esecutiva

Preparazione sostanziale:

In consultazione con il presidente designato, l'UNODA definirà il contenuto dei seminari nonché l'ordine del giorno e la selezione degli oratori e degli esperti.

Logistica e servizi di conferenza:

L'UNODA attuerà gli aspetti logistici (prenotazione delle strutture, organizzazione del catering, attrezzature audiovisive, viaggi dei partecipanti e degli esperti ecc.) per i seminari tematici.

2.2. Riunioni regionali

2.2.1. Obiettivo

L'obiettivo di ciascuna riunione regionale è migliorare la comprensione della situazione attuale, discutere le opzioni per un impegno cooperativo, individuare soluzioni e stringere relazioni per facilitare una conclusione positiva della conferenza di revisione del 2020 del TNP.

2.2.2. Tematiche

Le riunioni regionali nell'Asia-Pacifico, in Africa e in America latina e Caraibi copriranno tutti e tre i pilastri del TNP. Affronteranno le principali questioni che interessano il TNP e i suoi Stati parti, in base alle deliberazioni delle sessioni del comitato preparatorio del TNP del 2017, 2018 e 2019, e presenteranno tali questioni nell'ottica delle rispettive priorità e preoccupazioni regionali. Tali questioni comprenderanno, tra l'altro: l'attuazione degli impegni assunti nei precedenti cicli di revisione; il superamento delle divisioni sulle modalità per realizzare e conservare un mondo senza armi nucleari; il rafforzamento del regime di non proliferazione; l'accesso ai benefici degli usi pacifici della tecnologia nucleare, anche per facilitare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; e il rafforzamento del processo di revisione del TNP.

La riunione regionale in Medio Oriente tratterà specificamente l'attuazione della risoluzione adottata nel 1995 nell'ambito del TNP in merito alla creazione di una zona priva di armi nucleari nonché di altre armi di distruzione di massa e dei relativi vettori in Medio Oriente. Le difficoltà che tale questione comporta per il buon esito della conferenza di revisione del 2020 del TNP richiedono l'organizzazione di una riunione dedicata in detta regione.

2.2.3. Formato

Le riunioni regionali avranno la forma di consultazioni interattive. In ogni riunione regionale il presidente designato avrà la possibilità di presentare lo stato dei lavori del ciclo di revisione. In seguito, il presidente porrà una serie di domande agli Stati per favorire un contesto interattivo del tipo «domande e risposte».

Le riunioni si avvarranno anche di gruppi di esperti regionali e tematici, compresi esperti di organizzazioni internazionali pertinenti, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nonché l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO), ed esperti dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR), al fine di stimolare discussioni e idee.

2.2.4. Sedi

Le riunioni regionali sono intese a promuovere l'interazione con i governi di determinate regioni nella preparazione della conferenza di revisione del 2020 del TNP. Si propongono le quattro riunioni regionali seguenti:

Paesi delle regioni/sottoregioni:	Sede proposta:
Africa	Addis Abeba
America latina/Caraibi	Buenos Aires
Asia-Pacifico	Giacarta
Medio Oriente	Amman

2.2.5. Tempistica

Le quattro riunioni regionali si terranno nell'arco di dodici mesi tra marzo 2019 e marzo 2020. La tempistica e la sequenza (ossia l'ordine delle regioni contemplate) esatte delle riunioni regionali saranno stabilite dall'agenzia esecutiva, in consultazione con il presidente designato della conferenza di revisione del 2020 del TNP e l'Unione, tenendo conto del calendario delle Nazioni Unite relativo al disarmo. Ogni riunione regionale durerà un massimo di due giorni. Il presidente designato della conferenza di revisione del 2020 del TNP presiederà le quattro riunioni regionali.

2.2.6. Responsabilità dell'agenzia esecutiva

Preparazione sostanziale:

In consultazione con i presidenti delle tre sessioni del comitato preparatorio e sotto la guida del presidente designato della conferenza di revisione del 2020 del TNP, l'UNODA definirà il contenuto delle riunioni regionali, l'ordine del giorno e la selezione degli oratori e degli esperti.

Logistica e sostegno alle riunioni:

L'UNODA, insieme agli Stati regionali ospitanti, attuerà gli aspetti logistici (prenotazione delle strutture, organizzazione del catering, attrezzature audiovisive, viaggi dei partecipanti e degli esperti ecc.) per le riunioni regionali.

2.3. Eventi collaterali

Due eventi collaterali avranno luogo, rispettivamente, durante la settantaquattresima sessione del Primo Comitato dell'Assemblea generale e durante la conferenza di revisione del 2020 del TNP. L'evento collaterale da organizzare ad ottobre 2019 offrirà ai presidenti delle tre sessioni del comitato preparatorio e al presidente designato la possibilità di discutere i preparativi per la conferenza di revisione del 2020 del TNP. L'evento collaterale da tenere nel corso della conferenza di revisione del 2020 del TNP offrirà l'opportunità di condividere i risultati dei seminari tematici e delle riunioni regionali e il loro contributo ai preparativi per la conferenza.

2.3.1. Responsabilità dell'agenzia esecutiva

Preparazione sostanziale:

In consultazione con i presidenti delle tre sessioni del comitato preparatorio e con il presidente designato della conferenza di revisione del 2020 del TNP, l'UNODA elaborerà il documento di riflessione per gli eventi collaterali e definirà l'ordine del giorno e la selezione degli oratori e degli esperti.

Logistica e sostegno alle riunioni:

L'UNODA attuerà gli aspetti logistici (prenotazione delle strutture, organizzazione del catering, attrezzature audiovisive, viaggi degli esperti ecc.) per gli eventi collaterali.

3. RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA presenterà all'alto rappresentante e alla Commissione una relazione finanziaria e descrittiva finale contenente, tra l'altro, gli insegnamenti tratti, nonché, dopo ciascuna riunione, brevi relazioni incentrate sugli elementi principali che ne sono emersi.

4. DURATA

La durata dell'attuazione del progetto è di 18 mesi.

5. VISIBILITÀ DELL'UE

L'UNODA prenderà tutte le misure appropriate per pubblicizzare il fatto che il progetto è stato finanziato dall'Unione. Il sostegno dell'Unione sarà messo in evidenza nelle presentazioni e attività informative pubbliche e ristrette del presidente designato. Il sostegno dell'Unione sarà citato anche negli inviti e in altri documenti condivisi con i partecipanti ai vari eventi. L'UNODA provvederà affinché l'Unione sia rappresentata in tutti gli eventi organizzati ai sensi della presente decisione.

6. AGENZIA ESECUTIVA

L'attuazione del progetto sarà affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA). L'attuazione del progetto sarà conforme all'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso tra la Commissione europea e l'UNODA.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/616 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2019****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2019) 3024]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/490 della Commissione ⁽⁷⁾ in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un'azienda avicola situata nella regione di Lovech di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2019/490, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nelle regioni di Lovech e Plovdiv di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni di Lovech e Plovdiv, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni di movimentazione a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/490 della Commissione, del 25 marzo 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 84 del 26.3.2019, pag. 37).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019

Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Lovech region:	
Municipality of Lovech: — Yoglav — Doyrentsi	26.4.2019
Plovdiv region:	
Municipality of Asenovgrad: — Asenovgrad — Boyantsi — Mominsko	1.5.2019
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	1.5.2019»

2) nella parte B, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Lovech region:	
Municipality of Lovech: — Lisets — Bahovitsa	dal 13.4.2019 al 21.4.2019
Municipality of Lovech: — Slavyani — Izvorche — Radyuvene — Skobeleva	21.4.2019
Municipality of Lovech: — Yoglav — Doyrentsi	dal 27.4.2019 al 5.5.2019

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Lovech: — Vladinya — Goran — Gostinya — Devetaki — Drenov — Lovech — Presyaka — Smochan — Slatina — Tepava — Umarevtsi	5.5.2019
Pleven region:	
Municipality of Pleven: — Nikolaevo	21.4.2019
Plovdiv region:	
Municipality of Asenovgrad: — Asenovgrad — Boyantsi — Mominsko	dal 2.5.2019 al 10.5.2019
Municipality of Asenovgrad: — Izbeglii — Kozanovo — Stoevo — Zlatovrah — Muldava — Lyaskovo	10.5.2019
Municipality of Kuklen: — Kuklen — Ruen	10.5.2019
Municipality of Sadovo: — Sadovo — Bolyartsi — Katunitsa — Karadzhovo — Kochevo	10.5.2019
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	dal 2.5.2019 al 10.5.2019

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Rodopi: — Brestnik — Belashtitsa — Markovo — Branipole	10.5.2019
Municipality of Maritsa: — Skutare — Rogosh	10.5.2019
Municipality of Plovdiv: — Plovdiv	10.5.2019»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/617 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2019****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2019) 3013]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/489 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Belgio e Polonia.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici e ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 ⁽⁶⁾.
- (3) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/489 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini selvatici in Polonia e in Lituania, e anche ciò dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/489 della Commissione, del 25 marzo 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 84 del 26.3.2019, pag. 6).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

- (4) Nel marzo 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto *świdnicki* in Polonia, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (5) Nel marzo 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti *garwoliński*, *sochaczewski* and *giżycki* in Polonia, nelle immediate vicinanze di zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Nel marzo 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di *Šiauliai* and *Telšiai* in Lituania, nelle immediate vicinanze di zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Lituania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

— the area is delimited clockwise by:

— Frontière avec la France,

— Rue Mersinhat,

— La N818 jusque son intersection avec la N83,

— La N83 jusque son intersection avec la N884,

— La N884 jusque son intersection avec la N824,

— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

— Le Routeux,

— Rue d'Orgéo,

— Rue de la Vierre,

— Rue du Bout-d'en-Bas,

— Rue Sous l'Eglise,

— Rue Notre-Dame,

— Rue du Centre,

— La N845 jusque son intersection avec la N85,

— La N85 jusque son intersection avec la N40,

— La N40 jusque son intersection avec la N802,

— La N802 jusque son intersection avec la N825,

— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

— Rue du Tombois,

— Rue Du Pierroy,

— Rue Saint-Orban,

— Rue Saint-Aubain,

— Rue des Cottages,

— Rue de Relune,

— Rue de Rulune,

— Route de l'Ermitage,

— N87: Route de Habay,

— Chemin des Ecoliers,

— Le Routy,

— Rue Burgknapp,

— Rue de la Halte,

— Rue du Centre,

— Rue de l'Eglise,

— Rue du Marquisat,

- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

- whole municipality of Glavinitza,
- whole municipality of Tutrakan,
- whithin municipality of Dulovo:
 - Boil,
 - Vokil,
 - Grancharovo,
 - Doletz,
 - Oven,
 - Okorsh,
 - Oreshene,
 - Paisievo,
 - Pravda,
 - Prohlada,
 - Ruyno,

- Sekulovo,
- Skala,
- Yarebitsa,
- within municipality of Sitovo:
 - Bosna,
 - Garvan,
 - Irnik,
 - Iskra,
 - Nova Popina,
 - Polyana,
 - Popina,
 - Sitovo,
 - Yastrebna,
- within municipality of Silistra:
 - Vetren,
- in Dobrich region:
 - whole municipality of Baltchik,
 - whole municipality of General Toshevo,
 - whole municipality of Dobrich,
 - whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),
 - within municipality of Krushari:
 - Severnyak,
 - Abrit,
 - Dobrin,
 - Alexandria,
 - Polkovnik Dyakovo,
 - Poruchik Kardzhievo,
 - Zagortzi,
 - Zementsi,
 - Koriten,
 - Krushari,
 - Bistretz,
 - Efreytor Bakalovo,
 - Telerig,
 - Lozenetz,
 - Krushari,
 - Severnyak,
 - Severtsi,
- within municipality of Kavarna:
 - Krupen,
 - Belgun,
 - Bilo,
 - Septemvriytsi,
 - Travnik,
- whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

— within municipality of Slivo pole:

- Babovo,
- Brashlen,
- Golyamo vranovo,
- Malko vranovo,
- Ryahovo,
- Slivo pole,
- Borisovo,

— within municipality of Ruse:

- Sandrovo,
- Proseno,
- Nikolovo,
- Marten,
- Dolno Ablanovo,
- Ruse,
- Chervena voda,
- Basarbovo,

— within municipality of Ivanovo:

- Krasen,
- Bozhichen,
- Pirgovo,
- Mechka,
- Trastenik,

— within municipality of Borovo:

- Batin,
- Gorno Ablanovo,
- Ekzarh Yosif,
- Obretenik,
- Batin,

— within municipality of Tsenovo:

- Krivina,
- Belyanovo,
- Novgrad,
- Dzhulyunitza,
- Beltzov,
- Tsenovo,
- Piperkovo,
- Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

— within municipality of Svishtov:

- Sovata,
- Vardim,
- Svishtov,
- Tzarevets,
- Bulgarsko Slivovo,
- Oresh,

in Pleven region:

- within municipality of Belene:
 - Dekov,
 - Belene,
 - Kulina voda,
 - Byala voda,
- within municipality of Nikopol:
 - Lozitza,
 - Dragash voyvoda,
 - Lyubenovo,
 - Nikopol,
 - Debovo,
 - Evlogievo,
 - Muselievo,
 - Zhernov,
 - Cherkovitza,
- within municipality of Gulyantzi:
 - Somovit,
 - Dolni vit,
 - Milkovitsa,
 - Shiyakovo,
 - Lenkovo,
 - Kreta,
 - Gulyantzi,
 - Brest,
 - Dabovan,
 - Zagrazhdan,
 - Gigen,
 - Iskar,
- within municipality of Dolna Mitropoliya:
 - Komarevo,
 - Baykal,
 - Slavovitsa,
 - Bregare,
 - Orehovitsa,
 - Krushovene,
 - Stavertzi,
 - Gostilya,

in Vratza region:

- within municipality of Oryahovo:
 - Dolni vadin,
 - Gorni vadin,
 - Ostrov,
 - Galovo,
 - Leskovets,
 - Selanovtsi,
 - Oryahovo,

- within municipality of Miziya:
 - Saraevo,
 - Miziya,
 - Voyvodovo,
 - Sofronievo,
- within municipality of Kozloduy:
 - Harlets,
 - Glozhene,
 - Butan,
 - Kozloduy,
- in Montana region:
 - within municipality of Valtchedram:
 - Dolni Tzibar,
 - Gorni Tzibar,
 - Ignatovo,
 - Zlatiya,
 - Razgrad,
 - Botevo,
 - Valtchedram,
 - Mokresh,
 - within municipality Lom:
 - Kovatchitza,
 - Stanevo,
 - Lom,
 - Zemphyr,
 - Dolno Linevo,
 - Traykovo,
 - Staliyska mahala,
 - Orsoya,
 - Slivata,
 - Dobri dol,
 - within municipality of Brusartsi:
 - Vasilyovtzi,
 - Dondukovo,
- in Vidin region:
 - within municipality of Ruzhintsi:
 - Dinkovo,
 - Topolovets,
 - Drenovets,
 - within municipality of Dimovo:
 - Artchar,
 - Septemvriytzi,
 - Yarlovitza,
 - Vodnyantzi,
 - Shipot,
 - Izvor,

- Mali Drenovetz,
- Lagoshevtzi,
- Darzhanitza,
- within municipality of Vidin:
 - Vartop,
 - Botevo,
 - Gaytantsi,
 - Tzar Simeonovo,
 - Ivanovtsi,
 - Zheglitza,
 - Sinagovtsi,
 - Dunavtsi,
 - Bukovets,
 - Bela Rada,
 - Slana bara,
 - Novoseltsi,
 - Ruptzi,
 - Akatsievo,
 - Vidin,
 - Inovo,
 - Kapitanovtsi,
 - Pokrayna,
 - Antimovo,
 - Kutovo,
 - Slanotran,
 - Koshava,
 - Gomotartsi.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
- Alsungas novads,
- Durbes novada Dunalkas un Tadaikū pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
- gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
- gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
- gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim,
- gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
- gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Gliniojeck, Gołymyń – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Dobrze, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92, i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,
- gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków i Sieciechów w powiecie kozienickim,
- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
- powiat zyrardowski,
- gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

- gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzesckim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Hłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
 - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
 - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,
 - gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
 - gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
 - gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
 - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
 - miasto Świdnik w powiecie świdnickim;
 - gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ułhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
 - gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Oleszyce i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
 - gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
 - gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
 - gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Alba,
- Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,
- Județul Cluj,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara,
- Județul Iași,
- Județul Neamț,
- Județul Vâlcea,

- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Garla Mare,
 - Hinova,
 - Burila Mare,
 - Gruia,
 - Pristol,
 - Dubova,
 - Municipiul Drobeta Turnu Severin,
 - Eselnița,
 - Salcia,
 - Devesel,
 - Svinița,
 - Gogoșu,
 - Simian,
 - Orșova,
 - Obârșia Closani,
 - Baia de Aramă,
 - Bala,
 - Florești,
 - Broșteni,
 - Corcova,
 - Isverna,
 - Balta,
 - Podeni,
 - Cireșu,
 - Ilovita,
 - Ponoarele,
 - Ilovăț,
 - Patulele,
 - Jiana,
 - Iyvoru Bârzii,
 - Malovat,
 - Bălvănești,
 - Breznița Ocol,
 - Godeanu,
 - Padina Mare,
 - Corlățel,
 - Vânju Mare,
 - Vânjuleț,
 - Obârșia de Câmp,
 - Vânători,
 - Vladaia,
 - Punghina,
 - Cujmir,
 - Oprișor,
 - Dârvari,
 - Căzănești,
 - Husnicioara,

- Poroina Mare,
- Prunişor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Siseşti,
- Sovarna,
- Bălăciţa,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Suceava,
- Judeţul Mureş,
- Judeţul Sibiu,
- Judeţul Caraş-Severin.

PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- La frontière avec la France au niveau de Florenville,
- La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
- La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,
- La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
- La N88 jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N871,
- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna region:

- within municipality of Beloslav:
 - Razdelna,
- within municipalty of Devnya:
 - Devnya,
 - Poveyanovo,
 - Padina,

- within municipality of Vetrino:
 - Gabarnitsa,
- within municipality of Provadiya:
 - Staroselets,
 - Petrov dol,
 - Provadiya,
 - Dobrina,
 - Manastir,
 - Zhitnitsa,
 - Tutrakantsi,
 - Bozveliysko,
 - Barzitsa,
 - Tchayka,
- within municipality of Avren:
 - Trastikovo,
 - Sindel,
 - Avren,
 - Kazashka reka,
 - Yunak,
 - Tsarevtsi,
 - Dabravino,
- within municipality of Dalgopol:
 - Tsonevo,
 - Velichkovo,
- within municipality of Dolni chiflik:
 - Nova shipka,
 - Goren chiflik,
 - Pchelnik,
 - Venelin,
- in Silistra region:
 - within municipality of Kaynardzha:
 - Voynovo,
 - Kaynardzha,
 - Kranovo,
 - Zarnik,
 - Dobrudzhanka,
 - Golesh,
 - Svetoslav,
 - Polkovnik Cholakovo,
 - Kamentzi,
 - Gospodinovo,
 - Davidovo,
 - Sredishte,
 - Strelkovo,
 - Poprusanovo,
 - Posev,

- within municipality of Alfatar:
 - Alfatar,
 - Alekovo,
 - Bistra,
 - Kutlovitza,
 - Tzar Asen,
 - Chukovetz,
 - Vasil Levski,
- within municipality of Silistra:
 - Glavan,
 - Silistra,
 - Aydemir,
 - Babuk,
 - Popkralevo,
 - Bogorovo,
 - Bradvari,
 - Sratzimir,
 - Bulgarka,
 - Tsenovich,
 - Sarpovo,
 - Srebarna,
 - Smiletz,
 - Profesor Ishirkovo,
 - Polkovnik Lambrinovo,
 - Kalipetrovo,
 - Kazimir,
 - Yordanovo,
- within municipality of Sitovo:
 - Dobrotitza,
 - Lyuben,
 - Slatina,
- within municipality of Dulovo:
 - Varbino,
 - Polkovnik Taslakovo,
 - Kolobar,
 - Kozyak,
 - Mezhden,
 - Tcherkovna,
 - Dulovo,
 - Razdel,
 - Tchernik,
 - Poroyno,
 - Vodno,
 - Zlatoklas,
 - Tchernolik,

in Dobrich region:

- within municipality of Krushari:
 - Kapitan Dimitrovo,
 - Ognyanovo,
 - Zimnitsa,
 - Gaber,
- within municipality of Dobrich-selska:
 - Altsek,
 - Vodnyantsi,
 - Feldfelbel Denkovo,
 - Hitovo,
- within municipality of Tervel:
 - Brestnitsa,
 - Kolartzi,
 - Angelariy,
 - Balik,
 - Bezmer,
 - Bozhan,
 - Bonevo,
 - Voynikovo,
 - Glavantsi,
 - Gradnitsa,
 - Guslar,
 - Kableschkovo,
 - Kladentsi,
 - Kochmar,
 - Mali izvor,
 - Nova Kamena,
 - Onogur,
 - Polkovnik Savovo,
 - Popgruevo,
 - Profesor Zlatarski,
 - Sartents,
 - Tervel,
 - Chestimenstko,
- within municipality Shabla:
 - Shabla,
 - Tyulenovo,
 - Bozhanovo,
 - Gorun,
 - Gorichane,
 - Prolez,
 - Ezeretz,
 - Zahari Stoyanovo,
 - Vaklino,
 - Granichar,
 - Durankulak,
 - Krapetz,

- Smin,
- Staevtsi,
- Tvarditsa,
- Chernomortzi,
- within municipality of Kavarna:
 - Balgarevo,
 - Bozhurets,
 - Vranino,
 - Vidno,
 - Irechek,
 - Kavarna,
 - Kamen briag,
 - Mogilishte,
 - Neykovo,
 - Poruchik Chunchevo,
 - Rakovski,
 - Sveti Nikola,
 - Seltse,
 - Topola,
 - Travnik,
 - Hadzhi Dimitar,
 - Chelopechene.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novada Kalvenes pagasts,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,

- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,

- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,

- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pajojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,
- gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,
- powiat braniewski,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- powiat lidzbarski,
- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowym;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- powiat hajnowski,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

- powiat miejski Siedlce,
 - gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
 - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
 - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
 - powiat garwoliński,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
 - gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
 - część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - powiat miejski Warszawa;
- w województwie lubelskim:
- gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wołyn i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
 - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczn, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
 - część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
 - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,
 - gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,

- gminy Mełgiew, Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
 - gmina Fajslawice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
 - część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
 - gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,
 - gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
 - gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
 - gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
 - gmina Stężycza w powiecie ryckim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Vișeu de Sus,
 - Comuna Moisei,
 - Comuna Borșa,
 - Comuna Oarța de Jos,
 - Comuna Suciul de Sus,
 - Comuna Coroieni,
 - Comuna Târgu Lăpuș,
 - Comuna Vima Mică,
 - Comuna Boiu Mare,
 - Comuna Valea Chioarului,
 - Comuna Ulmeni,
 - Comuna Băsești,
 - Comuna Baia Mare,
 - Comuna Tăuții Magherăuș,
 - Comuna Cicărlău,
 - Comuna Seini,
 - Comuna Ardușat,
 - Comuna Farcasa,
 - Comuna Salsig,
 - Comuna Asuaju de Sus,
 - Comuna Băița de sub Codru,
 - Comuna Bicăz,
 - Comuna Grosi,
 - Comuna Recea,
 - Comuna Baia Sprie,

- Comuna Sisesti,
- Comuna Cernesti,
- Copalnic Mănăstur,
- Comuna Dumbrăvița,
- Comuna Cupseni,
- Comuna Șomcuța Mare,
- Comuna Sacaleșeni,
- Comuna Remetea Chioarului,
- Comuna Mireșu Mare,
- Comuna Ariniș,
- Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventėžio ir Veisiejų seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Sępolewo i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącej miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie białskim,
- gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

- gmina Cieszanów w powiecie lubaczowskim.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,

- Județul Sălaj,
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
 - Comuna Petrova,
 - Comuna Bistra,
 - Comuna Repedea,
 - Comuna Poienile de sub Munte,
 - Comuna Vișeu e Jos,
 - Comuna Ruscova,
 - Comuna Leordina,
 - Comuna Rozavlea,
 - Comuna Strâmtura,
 - Comuna Bârsana,
 - Comuna Rona de Sus,
 - Comuna Rona de Jos,
 - Comuna Bocoiu Mare,
 - Comuna Sighetu Marmației,
 - Comuna Sarasau,
 - Comuna Câmpulung la Tisa,
 - Comuna Săpânța,
 - Comuna Remeti,
 - Comuna Giulești,
 - Comuna Ocna Șugatag,
 - Comuna Desești,
 - Comuna Budești,
 - Comuna Băiuț,
 - Comuna Căvnic,
 - Comuna Lăpuș,
 - Comuna Dragomirești,
 - Comuna Ieud,
 - Comuna Saliștea de Sus,
 - Comuna Săcel,
 - Comuna Călinești,
 - Comuna Vadu Izei,
 - Comuna Botiza,
 - Comuna Bogdan Vodă,
 - Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,
 - Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
 - Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
 - Comuna Strehaia,
 - Comuna Greci,
 - Comuna Brejnita Motru,

- Comuna Butoiești,
- Comuna Stângăceaua,
- Comuna Grozesti,
- Comuna Dumbrava de Jos,
- Comuna Băcles,
- Comuna Bălăcița,
- Partea din județu Arges cu următoarele comune:
 - Comuna Bârla,
 - Comuna Miroși,
 - Comuna Popești,
 - Comuna Ștefan cel Mare,
 - Comuna Slobozia,
 - Comuna Mozăceni,
 - Comuna Negrași,
 - Comuna Izvoru,
 - Comuna Recea,
 - Comuna Căldăraru,
 - Comuna Ungheni,
 - Comuna Hârsești,
 - Comuna Stolnici,
 - Comuna Vulpești,
 - Comuna Rociu,
 - Comuna Lunca Corbului,
 - Comuna Costești,
 - Comuna Mărăsești,
 - Comuna Poiana Lacului,
 - Comuna Vedea,
 - Comuna Uda,
 - Comuna Cuca,
 - Comuna Morărești,
 - Comuna Cotmeanaă,
 - Comuna Răchițele de Jos,
 - Comuna Drăganu-Olteni,
 - Comuna Băbana,
 - Comuna Bascov,
 - Comuna Moșoiaia,
 - Municipiul Pitești,
 - Comuna Albota,
 - Comuna Oarja,
 - Comuna Bradu,
 - Comuna Suseni,
 - Comuna Căteasca,
 - Comuna Rătești,
 - Comuna Teiu,

- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 del 14 dicembre 2018)

Alla pagina 129, al sotto punto 3B001. f., l'allineamento dei punti 3 e 4 è rettificato come segue:

anziché: «3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o
 2. non utilizzato;
 3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;
 4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o
 2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»

leggasi: «3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o
 2. non utilizzato;
 3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;
4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o
 2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»

Avviso ai lettori — L 102

La GU L 102 non sarà pubblicata.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT